



# COMUNE DI BUCINE

SETTORE 6 - RISORSE UMANE E  
SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio SUAP

Imposta  
Assolta con apposizione del  
contrassegno su  
dichiarazione sostitutiva di  
marca da bollo

**Pratica Suap n. 043/2014 – Reg. Autorizzazioni n. 11/2017 del 02 marzo 2017.**

## AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP

Oggetto: VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

### LA RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la richiesta presentata dalla Dott.ssa Bonci Annalisa, C.F.: BNCNLS61E60E933Q, titolare della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Bucine, denominata "Farmacia Bonci Resti", con sede in Frazione Badia Agnano, Via I Maggio n. 2H/2G, Partita Iva: 01522060514, tendente a ottenere l'autorizzazione per la vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica;

Premesso che la Giunta Comunale:

- Con delibera n. 194 del 28.12.2010 ha istituito lo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.);
- Con delibera n. 16 del 26.01.2017 ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici del Comune, inserendo le funzioni riguardanti il SUAP all'interno del settore 6 "Risorse Umane e Sviluppo Economico".

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 31.01.2017, con il quale la sig.ra Stoppielli Federica è stata nominata Responsabile del Settore n. 6 "Risorse Umane e Sviluppo Economico";

Vista la Determina n. 193 del 23.02.2017 con la quale si individua la Dott.ssa Antonella Matassoni quale dipendente abilitato alla sostituzione del responsabile del Settore 6 Risorse Umane e Sviluppo Economico;

Visto il Regolamento d'organizzazione dello Sportello Unico delle Attività produttive approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 194 del 28.12.2010;

Visto il DPR 160/2010;

Visto il D.L. 19.02.2014, n. 17 con la quale è stata recepita la Direttiva 2011/62/UE;

Atteso che il citato decreto legislativo, nell'apportare modifiche al D.L. 24 aprile 2016, n. 219, attuativo delle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, introduce, tra l'altro nel medesimo, il Titolo VII bis "Vendita a distanza del pubblico" e disciplina, all'art 112 quater, la vendita on line di medicinali per uso umano senza l'obbligo di prescrizione medica da parte delle farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;

Rilevato in particolare che il comma 3 dell'articolo 112 quater del D. Lgs. n. 219/2006 s.m.i. sottopone l'attività di fornitura di medicinali a distanza al pubblico al regime autorizzatorio;

Visto il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2015, avente per oggetto "*Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita on line dei medicinali*";

Viste le circolari del Ministero della Salute, N. prot. 3799-P-26.01.2016, DGDMF-MDS-P e prot. 0025654-P-10.05.2016 DGDMF "Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione....";

Vista la legge Regionale Toscana n. 16 del 25 febbraio 2016 "*Riordino in materia d'igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica*";

Vista la delibera della G.R.T. n. 90 del 16.02.2016 con la quale è stato stabilito che l'autorità al rilascio dell'Autorizzazione è il Comune competente territorialmente;

VISTA l'ordinanza del Sindaco del 23.12.1996 n. 117/96, dalla quale risulta che la dott.ssa Bonci Annalisa, è titolare della sede farmaceutica n. 3 di Badia Agnano della vigente pianta organica delle farmacie del Comune.

Preso atto che la sig.ra Bonci Annalisa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ha dichiarato:

1. Denominazione della farmacia: FARMACIA BONCI RESTI;
2. Partita Iva: 01522060514;

3. Sede: Comune di Bucine frazione Badia Agnano, Via I Maggio nr. 2H/2G;
4. Indirizzo sito Web: [www.farmaciabonciresti.com](http://www.farmaciabonciresti.com);
5. Dati del Registrante del sito: Farmacia Bonci Resti,
6. Contatto Amministrativo del sito: Farmacia Bonci Resti;
7. Codice Univoco: N. 7968 assegnato dal Ministero della Salute;

CONSIDERATO che:

- In applicazione del DPR 160/2010 il procedimento è gestito in modo telematico e si procede al rilascio dell'autorizzazione Unica Suap;
- La richiesta, intesa a ottenere l'autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, è stata inoltrata a quest'ufficio con modo telematico in data 23/02/2017;

### **RILASCI**

**Alla Dott.ssa BONCI ANNALISA**, titolare della sede farmaceutica n. 3 della vigente pianta organica del Comune di Bucine, posta in Via I Maggio n. 2H-2G, con Partita Iva n.: 01522060514

### **L'AUTORIZZAZIONE**

#### ***ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.***

L'attività di vendita a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica, mediante i servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, avverrà mediante l'indirizzo del sito web: [www.farmaciabonciresti.com](http://www.farmaciabonciresti.com) e con **Codice Univoco n. 7968**, assegnato alla farmacia denominata "FARMACIA BONCI RESTI" dal Ministero della Salute.

Il sito web è registrato a: "FARMACIA BONCI RESTI";

Il contatto amministrativo del sito è: "FARMACIA BONCI RESTI";

### **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**

1. **L'autorizzazione è subordinata alla registrazione** della "FARMACIA BONCI RESTI", nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali del Ministero della Salute, al rilascio sempre da parte del Ministero di una copia digitale del logo identificativo nazionale, nonché al collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nello stesso logo.
2. Il collegamento ipertestuale deve essere inserito nell'immagine del logo in modo tale che, cliccando sulla stessa, l'utente venga automaticamente reindirizzato al portale web del Ministero.
3. **L'inizio dell'attività non può avvenire prima di aver terminato la suddetta procedura.**
4. La dottoressa Bonci Annalisa, titolare della presente Autorizzazione, **è obbligata a comunicare la data di inizio dell'attività** tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [suap@pec.comune.bucine.ar.it](mailto:suap@pec.comune.bucine.ar.it);
5. Qualsiasi modifica a quanto riportato nella presente autorizzazione, deve essere comunicata al SUAP entro trenta giorni, a pena la decadenza dell'autorizzazione.
6. Per le disposizioni che riguardano l'utilizzo del logo, le disposizioni sulla "vetrina virtuale" del sito internet, il trasporto dei medicinali, le modalità di vendita on line e le responsabilità che ne derivano, si rimanda alle circolari del Ministero della Salute, prot. 3799-P-26.01.2016, DGDMF-MDS-P e prot. n. 0025654-P-10.05.2016 DGDMF.
7. S'intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali contenute e richiamate nel presente atto, e le altre prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.
8. La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni e attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguenti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.

**Contro il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni.**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati del procedimento amministrativo, e la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al DLgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).

I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

**LA RESPONSABILE SUAP**  
Per Stoppielli Federica  
Firma Convalidata digitalmente